

ACCORDO DI TRASFERIMENTO DEL MATERIALE FITOGENETICO (MTA)

Recepisce le disposizioni del Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (art.12.3 e art. 13.2):

1. L'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura è accordato quando ha per unico scopo la conservazione e l'uso a fini di ricerca, selezione e formazione per l'alimentazione e l'agricoltura, a condizione che non sia destinato ad usi chimici o farmaceutici o ad altri usi industriali non alimentari e non foraggeri;
2. I beneficiari non possono rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l'accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione protette da diritti di proprietà intellettuale e altri diritti di proprietà è concesso in conformità agli accordi internazionali e alle leggi nazionali pertinenti;
3. La concessione dell'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, compreso il materiale oggetto di sviluppo da parte degli agricoltori, resta a discrezione dei costitutori, durante il periodo di sviluppo.

Autorizza il beneficiario delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura a chiedere che le condizioni dell'MTA si applichino al trasferimento delle risorse fitogenetiche a un'altra persona o Ente e ad ogni ulteriore trasferimento di tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Gli obblighi derivanti da detti MTA riguardano esclusivamente le parti interessate dagli MTA in questione.

La Banca Regionale del Germoplasma di Monsampolo (AP) consegna in data
al destinatario
quantitativo **Kg** di seme della varietà. iscritta al n.
..... del Repertorio Regionale delle Risorse genetiche autoctone (L.R. 12/2003).

Il sottoscritto in qualità di
.....
(Agricoltore custode, Responsabile dell'Orto Botanico, Responsabile dell'Istituto di Ricerca, etc.)
in merito alle risorse genetiche ricevute

SI IMPEGNA A:

- non iscrivere le risorse genetiche ricevute per la conservazione al Registro Nazionale delle varietà, né ad analoghi registri comunitari o internazionali;
- non rivendicare Diritti di Proprietà Intellettuale sull'accessione trasferita o sul materiale che essenzialmente deriva dall'accessione trasferita;
- non rivendicare Diritti di Proprietà Intellettuale sulle informazioni relative alle accessioni trasferite o allegate, disponibili su database pubblici e su sistemi d'informazione;
- sollevare l'A.S.S.A.M. e la Banca Regionale del Germoplasma di Monsampolo (AP) da ogni eventuale ricorso derivante dall'uso delle accessioni trasferite;
- fornire all'A.S.S.A.M. ed alla Banca Regionale del Germoplasma di Monsampolo (AP) qualsiasi dato sulle prestazioni, sulla caratterizzazione e valutazione dell'accessione. Su richiesta del beneficiario, tali dati saranno resi disponibili al pubblico dopo un periodo di intervallo di tre anni;
- a riconoscere l'A.S.S.A.M. e la Banca Regionale del Germoplasma di Monsampolo (AP) come fornitori dell'accessione su qualsiasi pubblicazione, risultata dall'analisi del materiale genetico trasferito;
- ad inviare copia delle pubblicazioni o della domanda di applicazione di un eventuale brevetto derivato citando i numeri di riferimento d'uso dell'accessione trasferita;
- ad assumere piena responsabilità per la conformità con le regole nazionali di quarantena e biosicurezza del destinatario e con le norme che disciplinano l'importazione o l'immissione di materiale genetico.

Ancona,

Destinatario della risorsa genetica
(Istituzione / Agricoltore custode)

Fornitore della risorsa genetica: A.S.S.A.M

.....

.....